

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . .	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
<i>In sede referente</i>	" 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	" 5
<i>In sede referente</i>	" 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato partecipazioni statali</i>	" 6
<i>Comitato per il controllo finanziario</i>	" 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	" 7
<i>In sede legislativa</i>	" 7
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	" 8
INDUSTRIA (XII):	
<i>Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia</i>	" 8
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	" 10
<i>In sede legislativa</i>	" 11
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 12
<i>In sede referente</i>	" 13
ERRATA CORRIGE	" 13
CONVOCAZIONI	" 13

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

Invitato dalla Commissione, interviene alla seduta il Direttore Generale della RAI dottor Bernabei, per comunicare i criteri adottati dall'Ente al fine di garantire l'obiettività e l'imparzialità dei servizi informativi.

Dopo ampia esposizione del dottor Bernabei, intervengono i senatori Ferretti, Monni, Viglianesi e D'Andrea e i deputati Nannuzzi e Piccoli per esprimere il proprio punto di vista sulla esposizione suddetta, con riferimento ai criteri generali illustrati dal dottor Bernabei e all'applicazione degli stessi a singole trasmissioni di particolare rilievo.

Il Presidente Delle Fave rinvia, quindi, il seguito della discussione ad una successiva seduta fissata per giovedì 18 maggio 1967, alle 10,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione, ERMINI.* — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'in-

tervento per il quinquennio 1966-67 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono nello esame del disegno di legge n. 3509, assunto come testo base, dopo aver approvato, nelle sedute precedenti, i primi 45 articoli, fatta eccezione per alcune parti rimaste temporaneamente accantonate.

Dopo interventi: del deputato Franceschini, del relatore per la IX Commissione, Calvetti e del Ministro Gui, in accoglimento di due emendamenti concorrenti, presentati rispettivamente dai deputati Codignola, Illuminati, Buzzi e dai deputati Franceschini, Fusaro, Bertè all'articolo 45, del Titolo III del provvedimento, intesi tutti a sopprimere la riduzione prevista dell'1 per cento della spesa totale disposta nel progetto, il citato articolo è approvato nella seguente formulazione:

ART. 46.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

Approvato, quindi, senza modificazioni lo articolo 47, in accoglimento di un emendamento Codignola, Achilli, è approvato il seguente articolo 47-bis:

ART. 47-bis.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Successivamente, in accoglimento di un emendamento Codignola, inteso, in correlazione con modificazioni in precedenza apportate, a fissare gli stanziamenti per il quinquennio a far tempo dal 1967, è approvato l'articolo 48 nel seguente testo:

ART. 48.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967 fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277

miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Approvati senza modificazioni gli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, è approvato altresì l'articolo 55, al quale viene apportata una modificazione correlativa con altre in precedenza accolte, intesa a stabilire la decorrenza del quinquennio dal 1967 al 1971.

Sono altresì approvati, senza modificazioni, l'ultimo articolo del provvedimento (articolo 56), nonché un articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Seroni, Todros, Illuminati, Lusoli e Beragnoli, riferito alle norme che si trovassero in eventuale contrasto con l'istituendo ordinamento regionale.

Dalle Commissioni riunite è quindi approvato il principio base di un articolo aggiuntivo, proposto dal relatore per l'VIII Commissione, Finocchiaro (al fine di essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere), inteso a stabilire che le agevolazioni tributarie dell'articolo 43 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, ai comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole, nonché a prevedere che restano validi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati, senza far luogo comunque a restituzione di somme già pagate.

Risulta approvato, inoltre, il principio base di due articoli aggiuntivi presentati dal deputato Mitterdorfer e dal relatore per l'VIII Commissione, Finocchiaro (intesi a far salvi i diritti previsti dagli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale della Sicilia, della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Bolzano e Trento, per la formulazione dei rispettivi programmi per l'edilizia scolastica e l'estensione dei poteri amministrativi del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione), al fine di richiedere sugli stessi il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali.

Successivamente le Commissioni riunite passano ad esaminare le parti del provvedimento rimaste accantonate.

Dopo interventi dei deputati: Illuminati, Codignola, Magri, Seroni, del Presidente della IX Commissione, Alessandrini, Todros,

Beragnoli, del relatore per la IX Commissione, Calvetti e del Ministro Gui, non risulta accolta una proposta formulata dal deputato Illuminati, intesa a rinviare i due ultimi commi dell'articolo 3 (rimasti accantonati) a quanto dispone l'articolo 27 in ordine alle spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta. Quindi, in accoglimento di un emendamento di carattere formale proposto dal Ministro Gui al penultimo comma dello stesso articolo, e fatte salve le modificazioni in precedenza apportate, l'articolo 3 risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 3.

Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa alla presente legge e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A tali uffici sono preposti sovrintendenti.

Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Provveditori agli studi di prima classe o a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato oltre che alla Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi anche agli uffici di cui al primo comma.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di prima classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale o interregionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Sull'ultimo comma dell'articolo 13, anch'esso in precedenza accantonato, ha luogo un'ampia discussione alla quale partecipano i deputati: Todros, Buzzi, Magri, i relatori per l'VIII Commissione, Finocchiaro e per la IX Commissione, Calvetti, nonché il Ministro Gui. In accoglimento, quindi, di tre emendamenti concorrenti presentati rispettivamente dal deputato Todros, dai deputati Baroni, Buzzi, Calvetti, Magri, e dai deputati Finocchiaro, Codignola, Achilli e Della Briotta (fatte salve le modifiche già apportate ai precedenti commi), l'articolo 13 risulta così formulato:

ART. 13.

I comuni, le provincie, anche riunite in consorzio, e gli altri enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero del rimborso di cui al comma che precede quando i comuni e le provincie, nonostante l'applicazione dei tributi eccedenti sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui e sempreché non dispongano o possano disporre di aree idonee.

Le Commissioni riunite passano quindi ad esaminare l'articolo 23, in precedenza accantonato, concernente l'appalto concorso obbligatorio. Dopo interventi: del relatore per l'VIII Commissione, Finocchiaro (che presenta e quindi non insiste su un emendamento soppressivo dell'articolo in esame e su un emendamento, presentato in via subordinata all'articolo 22, inteso a contrastare il costituirsi di posizioni di privilegio in questo settore); del relatore per la IX Commissione, Calvetti, del Presidente della IX Commissione, Alessandrini, dei deputati Achilli e Ripamonti, nonché del Sottosegretario De' Cocci (il quale si dichiara favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 23), è accolto un

emendamento Ripamonti inteso a sopprimere il riferimento che l'articolo in esame contiene alle ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori nell'apposita classifica di specializzazione.

Conseguentemente l'articolo 23 risulta così formulato:

ART. 23.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante lo impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso.

In merito all'articolo 31, anch'esso precedentemente accantonato e concernente la dotazione organica degli Ispettori centrali per la edilizia scolastica, intervengono i deputati: Codignola, De Zan e Ripamonti (questi ultimi non insistono su due emendamenti concorrenti, intesi entrambi a sopprimere il secondo comma dell'articolo), il relatore per la IX Commissione, Calvetti, il Sottosegretario De' Cocci, nonché il Ministro Gui. In accoglimento quindi, di due emendamenti presentati dai deputati Codignola e Achilli, rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo in esame, riformulati su proposta del deputato De Zan, del Presidente Ermini e del Ministro Gui, l'articolo 31 risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 31.

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o architettura.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi nonché laureati in ingegneria o in architettura, con almeno 15 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

Successivamente, su proposta del Ministro Gui, in accoglimento di un emendamento Co-

dignola-Achilli (presentato in un primo momento all'articolo 39), dopo interventi del deputato Codignola, del Sottosegretario De Cocci, nonché del Presidente Ermini, il secondo comma dell'articolo 33 risulta così formulato:

« Ai fini della esecuzione delle opere sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, sempreché rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente ».

Sciolta, quindi la riserva fatta dalle Commissioni riunite circa la formulazione definitiva dell'articolo 37, su proposta del Sottosegretario De' Cocci, l'articolo citato risulta approvato nel seguente testo:

ART. 37.

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 40 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi di prestazioni di liberi professionisti, ovvero per spese il cui importo non ecceda i 100 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti interi istituti o complessi di maggiore rilevanza e comunque per opere di importo superiore a 500 milioni di lire escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure si tratti di opere di importo superiore ad 1 miliardo di lire, il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini relativi alla presentazione dei progetti ed all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle parti dei provvedimenti che ancora risultano accantonate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPADOLA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (3796).

Il relatore Mattarella illustra il provvedimento rilevando la natura interpretativa della norma proposta, relativa alla promozione alla qualifica di direttore di sezione nei ruoli del Ministero della difesa e ne propone alla Commissione l'approvazione.

Il deputato Nannuzzi concorda con il relatore, richiamando, tuttavia, l'attenzione sulla necessità di formulare la norma in modo che non provochi ulteriori dubbi interpretativi.

Il Ministro Bertinelli chiede che la Commissione prosegua la discussione in altra seduta, in modo che il Governo possa determinare il proprio parere sulla proposta di legge.

La Commissione accoglie la proposta del Ministro Bertinelli.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (2297);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: « Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (1270).

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, nominato per l'esame del disegno e della proposta di legge, ha concluso i lavori proponendo l'approvazione del disegno di legge senza modificazioni.

La Commissione, quindi, approva con modificazione formale, gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente dichiara assorbita la proposta di legge n. 1270.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUZZATTO ed altri: « Norme per l'elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta » (*Urgenza*) (3320).

Su proposta del Presidente, è nominato un Comitato ristretto, composto dai deputati Di Primio, Bressani, Mattarella, Scotoni, Luzzatto e Almirante, con l'incarico di esaminare il testo della proposta di legge e predisporre norme generali per l'attuazione di elezioni suppletive, in caso di vacanza in circoscrizioni o collegi elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BONAFINI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3591).

Dopo relazione del deputato Di Primio, la Commissione rinvia l'esame per il parere sulla proposta di legge ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3939);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po » (1237);

DEGAN ed altri: « Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni » (3745);

(*Parere alla IX Commissione*).

Il deputato Baroni illustra il disegno e le proposte di legge, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 6 e 12 del disegno di legge, per quanto riguarda la istituzione dell'Ispettorato generale del Genio civile per l'Arno, il

trattenimento in servizio, oltre il 65° anno di età, degli ingegneri del Genio civile, le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di difesa del suolo, anche in relazione alla delega legislativa contenuta nel provvedimento.

Intervengono nella discussione i deputati Tozzi Condivi, che si dichiara contrario, per motivi di equità, al trattenimento in servizio del personale oltre il 65° anno di età, al penultimo comma dell'articolo 13, e lamenta la limitata applicazione, solo ad alcune Regioni, dei benefici previsti dal disegno di legge; Bressani, che esprime dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 12 in relazione alle norme costituzionali in materia di divisione di competenze tra Stato e Regioni; Berloff, che concorda con il deputato Bressani.

Il Presidente, quindi, dà mandato al relatore Baroni di predisporre uno schema di parere, che tenga conto delle osservazioni formulate, da sottoporre all'approvazione della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 » (4042).

Su proposta del relatore Colleselli, dopo che il Presidente ha comunicato l'adesione del Ministro delle finanze, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Su proposta del Presidente la Commissione inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito il disegno di legge n. 3669.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (*Parere alla IX Commissione*) (3669).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e dopo interventi del relatore Mannironi, dei deputati Galdo, Lucifredi, Breganze, Pennacchini, Reggiani, Bosisio, nonché del Presidente accantona momentaneamente la decisione sugli ultimi due com-

mi dell'articolo 8 per un ulteriore approfondimento. Esamina, quindi, gli articoli 9 e 10, nonché l'articolo 17.

A quest'ultimo articolo la Commissione, accoglie una proposta del deputato Galdo, che modifica la formulazione dell'ultimo comma nel seguente modo: « I limiti ed i rapporti di cui al precedente comma sono definiti con le modalità previste per le formazioni dei piani territoriali di coordinamento dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in quanto applicabili ».

(*La seduta sospesa alle ore 13 è ripresa alle 17,40*).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e dopo interventi del relatore Mannironi, dei deputati Galdo, Reggiani, Tenaglia, Bosisio, Breganze, nonché del Presidente, completa l'esame di tutti gli articoli e delibera di esprimere alla Commissione di merito parere favorevole con le osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

BILANCIO

E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato partecipazioni statali.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente DE PASCALIS.* — Intervengono per il Governo il Ministro delle Partecipazioni statali Bo ed il Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni statali Donat Cattin.

Sulla base di una relazione del deputato Barbi il Comitato affronta l'esame dei problemi istituzionali e di struttura del settore delle partecipazioni statali. Dopo interventi dei deputati Leonardi, Passoni, Delfino, Caprara, del Ministro Bo, del Sottosegretario missione Orlandi, il Comitato accoglie una proposta del suo Presidente De Pascalis, intesa ad ascoltare in una prossima seduta una illustrazione del Ministro Bo in ordine ai problemi ed alle indicazioni formulate dal relatore, nonché ad iniziare parallelamente una attività più direttamente conoscitiva su singole iniziative e gestioni di aziende ed enti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Comitato per il controllo finanziario.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente PEDINI.*

Il Comitato affronta alcune questioni di principio e di impostazione connesse con lo

esercizio del controllo finanziario parlamentare ed in particolare con i provvedimenti di sanatoria e di convalidazione iscritti all'ordine del giorno della Commissione. Il Presidente ricorda le risultanze del primo esame dedicato ai predetti provvedimenti da parte della Commissione plenaria e le ricerche giuridico-costituzionali svolte al riguardo dagli uffici della Camera.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Failla, Castelli, Alpino, Silvestri e lo stesso Presidente Pedini, il Comitato affida al relatore Fabbri Francesco una analitica istruttoria dei singoli provvedimenti di sanatoria e di convalidazione al duplice fine di individuare le questioni di carattere più generale e di formulare particolari quesiti connessi con tali provvedimenti, sui quali riferire preliminarmente al Comitato e sui quali acquisire successivamente ulteriori delucidazioni ed elementi istruttori attraverso un diretto contatto con la Corte dei conti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato » (3964).

Su proposta del Relatore, Buffone, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il passaggio del disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1967 da parte del Senato si è avverata la condizione posta dalla V Commissione Bilancio nel suo parere e che, pertanto, si può procedere all'esame del provvedimento.

Intervengono i deputati: Pacciardi, il quale ribadisce le osservazioni già formulate nei confronti degli emendamenti proposti dal Relatore e lamenta che si trasformi un provvedimento di carattere eccezionale e riparatorio in una misura di allargamento dell'organico dei colonnelli; D'Ippolito, il quale conferma l'avviso contrario del gruppo comunista e preannuncia richiesta da parte di un decimo dei componenti della Camera, di rimessione del disegno di legge all'Assemblea; Abate, il quale ricordando l'atteggiamento del gruppo socialista favorevole alla contemporanea discussione e definizione dei provvedimenti per l'allargamento, rispettivamente, dei ruoli degli ufficiali superiori e dei sottufficiali ed appuntati prende atto con soddisfazione del provvedimento relativo ai sottufficiali e chiede, a nome del suo gruppo, una sollecita discussione in Assemblea, nel caso che il gruppo comunista insistesse nella richiesta di rimessione.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, osserva che il provvedimento dovrebbe decorrere dal periodo di vigenza previsto originariamente e cioè dal 1966, così come la Commissione Bilancio ha acconsentito di stabilire nel proprio parere favorevole; in ogni caso dichiara che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione. Deplora la richiesta del gruppo comunista, che porrà in gravi difficoltà l'iter di un provvedimento che è stato atteso e risponde a giustizia.

Il Presidente Caiati chiede al gruppo comunista di recedere dal proprio atteggiamento negativo nello spirito della costruttiva collaborazione che ha sempre animato la Commissione difesa nel considerare i problemi dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate.

Il deputato D'Ippolito si dichiara rammaricato di non poter accogliere l'invito del Presidente, in quanto l'opposizione al provvedimento deriva dalla posizione di principio da tempo preannunciata dal gruppo comunista nei confronti dei provvedimenti frammentari

e disorganici che vengono continuamente presentati al Parlamento dal Governo e da parlamentari della maggioranza. Annuncia formalmente la presentazione di richiesta di rimessione all'Assemblea.

Il Presidente Caiati sospende la discussione del disegno di legge in base alla richiesta presentata dal deputato D'Ippolito, di rimessione all'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE ed altri: « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (3855).

Il Relatore De Meo illustra favorevolmente la proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara di condividere le conclusioni del Relatore.

La proposta di legge n. 3855 constando di articolo unico, è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (3963).

Il Relatore Pintus propone di rinviare la discussione del disegno di legge in attesa che pervengano i pareri della IV e V Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi si associa alla richiesta del Relatore.

La Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Schietroma.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3939).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 19 aprile il relatore Ferraris illustrò l'impor-

tanza del provvedimento che stanziava 110 miliardi per il solo settore agricolo per la difesa del suolo.

Dopo interventi dei deputati Beccastrini, Marras, Franzo, Truzzi, Loreti e Ognibene, il Presidente sospende la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12*).

Il Presidente dichiara che per un esame esauriente del provvedimento è opportuno rinviare l'esame a martedì 16 maggio alle ore 17.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (3996).

Il Presidente fa presente che il Comitato ristretto, costituito nella precedente seduta, ha concluso i suoi lavori formulando la proposta di chiedere il deferimento del provvedimento in sede legislativa, ferma restando la libertà di ogni gruppo di esprimere le proprie posizioni. In sostanza, il Comitato non ha proposto un testo concordato, ma solo la risoluzione che la Commissione possa deliberare sul disegno di legge.

Il deputato Magno, nel confermare la posizione del suo gruppo in favore della richiesta di deferimento in sede legislativa, fa presente che gli risultano sopravvenute preoccupazioni in senso contrario in qualche gruppo, i cui rappresentanti sono assenti, preoccupazione di cui è bene accertare la consistenza.

Il Presidente ricorda che del Comitato ristretto sono stati chiamati a far parte i rappresentanti dei vari Gruppi Parlamentari e che la proposta di chiedere il deferimento del provvedimento in sede legislativa fu concordemente formulato dal Comitato ristretto nella seduta di ieri.

Il deputato Bignardi, nel rivendicare al suo gruppo la libertà di esprimere le proprie posizioni sui punti più controversi, dichiara di non opporsi alla richiesta formulata dal Comitato.

Dopo una dichiarazione del deputato Truzzi, la proposta di richiedere alla Presidenza l'assegnazione del disegno di legge n. 3996 in sede legislativa è approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 16,50. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il professor Giuseppe Petrilli, presidente dell'Istituto Ricostruzione Industriale (IRI).

RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA IN ITALIA

Il professor Petrilli ha fatto un quadro dell'attività di ricerca svolta nel Gruppo, sottolineando gli sviluppi che essa ha assunto particolarmente in questi ultimi anni e che sono imposti, non solo dalle dimensioni e dalla natura pubblica del Gruppo stesso, ma anche dal fatto di trovarsi ad operare in settori in cui una efficace ricerca è condizione di sopravvivenza in un mercato di fatto sempre più internazionale. L'Istituto opera in questo campo promuovendo e coordinando lo sviluppo delle attività di ricerca in tutto il gruppo. I settori del gruppo più interessati alla ricerca sono quello metallurgico, automobilistico, aeronautico, elettromeccanico, nucleare, cantieristico, elettronico e delle telecomunicazioni. Per acquisire nuove conoscenze tecniche l'IRI ricorre senza preconcetti a diversi mezzi e, in particolare, alla ricerca svolta nei propri laboratori, all'acquisizione di brevetti, licenze e assistenza tecnica e alla costituzione di società con importanti gruppi italiani e esteri. Attualmente il personale tecnico impiegato nella ricerca supera le 3.000 unità; a loro volta, le spese correnti per la ricerca raggiungeranno i 22 miliardi nel 1967, cioè un valore pressoché triplo rispetto al 1963.

Il Presidente dell'IRI ha poi rilevato che il processo di progressiva integrazione a livello internazionale della produzione industriale induce a sottolineare che fine prioritario della ricerca svolta in proprio non deve essere in genere quello di eliminare il ricorso a conoscenze esterne alla azienda; le dimensioni stesse del progresso tecnico rendono arduo questo obiettivo per ogni tipo di impresa. Suo scopo è piuttosto di rafforzare il potere di mercato dell'azienda, il che può avvenire a seconda dei settori e delle circostanze con ricorso a licenze o con svolgimento di ricerche autonome, ma il più delle volte seguendo entrambe queste vie. Ciò tanto più che le innovazioni realizzate in proprio pongono in grado di scambiare a condizioni vantaggiose licenze contro licenze, che è uno dei sistemi sempre più praticato di diffusione del progresso tecnico nell'industria.

Per quanto riguarda le recenti iniziative del Gruppo nella ricerca, realizzate o in corso, il professor Petrilli ha ricordato, in modo particolare, due centri autonomi di notevoli dimensioni: il Centro sperimentale metallurgico, cui partecipano anche aziende private, che sta costruendo presso Pomezia la nuova sede, i cui impianti funzioneranno a pieno ritmo

a partire dal 1968; il CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni - del gruppo Stet, che si trasferisce quest'anno nella nuova, più ampia attrezzata sede di Torino. Quanto ai laboratori delle aziende, particolare importanza rivestono quelli della Selenia e della SIT-Siemens non solo per la loro consistenza, ma perché attivi in un settore, come quello elettronico e delle telecomunicazioni, in cui la capacità di innovazione è determinante fattore di competitività.

Trattando quindi il particolare problema delle partecipazioni con società estere, il Presidente dell'IRI, ricordata la positiva esperienza del Gruppo in tale campo, ha affermato che è stata cura costante dell'Istituto di assicurare non solo un sistematico trasferimento alle nuove imprese delle nuove tecnologie via via messe a punto dalle società con cui si sono stretti rapporti, ma anche le condizioni per lo sviluppo di una autonoma attività di ricerca presso le nuove imprese. A tale indirizzo ci si è attenuti nelle importanti iniziative maturate nel 1966 specie per quanto riguarda la creazione dell'ASGEN - originata dalla fusione tra l'Ansaldo San Giorgio, azienda del gruppo Finmeccanica e la CGE - e la costituzione dell'Ansaldo Meccanico Nucleare che, grazie alle licenze General Electric, potrà partecipare alla costruzione degli impianti elettronucleari previsti dai programmi dell'ENEL e nel contempo, per mezzo della nuova società « Progettazioni meccaniche nucleari » potrà avviare un proficuo lavoro di collaborazione con enti nazionali, in primo luogo l'ENEL ed il CNEN.

Concludendo, il Presidente dell'IRI ha sottolineato che la attuale esigenza, non solo italiana ma europea, è quella di riuscire a creare un sistema di agevolazioni e contributi a favore dello sviluppo della ricerca nell'industria. È questa, oggi, materia di intensi studi in sede nazionale, europea e internazionale; nel nostro Paese, come noto, il problema è oggetto di esame da parte, tra gli altri, della Commissione per il progresso tecnologico congiuntamente istituita l'ottobre scorso dai Ministri degli esteri e della Ricerca scientifica e tecnologica.

Il professor Petrilli ha inoltre aggiunto che è comunque pregiudiziale ad ogni valutazione in materia l'indicazione delle risorse addizionali che lo Stato deciderà di destinare alla ricerca industriale.

In questo quadro l'IRI proseguirà la propria impegnativa azione per lo sviluppo della ricerca nei propri settori di attività, secondo i criteri e gli indirizzi delineati in precedenza.

Alla esposizione del professor Petrilli fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazione della esposizione stessa da parte dei deputati: Titomanlio Vittoria, Mussa Ivaldi, Leonardi, Bastianelli, Amadeo Aldo, Biaggi Nullo, Helfer, Girardin, e dello stesso Presidente Giolitti. A tutti rispondono, fornendo ulteriori ragguagli, il professor Petrilli ed i suoi collaboratori, professor Golzio, dottor Aimone Marsan ing. Schepis e ing. Frigessi.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente e cordialmente ringraziato il professor Petrilli e i suoi collaboratori ed aver loro espresso il caldo apprezzamento della Commissione, comunica che, proseguendo nelle indagini conoscitive sul tema in discussione, la Commissione ascolterà mercoledì 31 maggio il dottor Giovanni Agnelli, presidente della Fiat.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Bosca.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » (3837);

MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani » (*Urgenza*) (2586);

ge per l'assistenza di malattia agli artigiani »

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla legge » (*Urgenza*) (2878).

Il Presidente Zanibelli informa, che, a seguito dell'infortunio occorso al deputato De Marzi Fernando, il medesimo è sostituito come relatore dal deputato Nucci.

Il Relatore Nucci propone che sia richiesta l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti all'ordine del giorno, prendendo per base il testo del disegno di legge, e osserva che le proposte di legge abbinate si riferiscono a problemi di vasta portata, che non sarebbe facile risolvere in questa sede.

Il deputato Laforgia si dichiara favorevole al disegno di legge e all'emendamento del deputato De Marzi, che propone una ripar-

tizione del contributo straordinario dello Stato in parte in quota capitaria di lire 1.000 per ogni artigiano iscritto alle Casse mutue e per il resto con criteri di solidarietà.

Il deputato Sulotto propone la nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere alla Presidente della Camera l'assegnazione in sede legislativa del disegno e delle proposte di legge abbinate e la nomina di un Comitato ristretto, che il Presidente si riserva di nominare, per un esame preliminare della materia oggetto dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI e PATRINI: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) » (3368).

Il Relatore Del Castillo illustra una proposta di legge intesa a riordinare l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari, a migliorare le pensioni dei medesimi corrisposte ai propri iscritti e ad assicurare un maggiore finanziamento della gestione, sia attraverso l'aumento dei contributi, sia attraverso l'estensione dell'obbligatorietà di iscrizione a detto ente. Fa presente altresì che il provvedimento agevola le modalità per la concessione della pensione di invalidità e di reversibilità e conclude proponendo che sia richiesta l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Senza discussione la Commissione approva all'unanimità la richiesta di assegnazione in sede legislativa proposta dal Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Estensione alle imprese di assicurazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi » (3108).

Il Relatore Marotta Vincenzo illustra la proposta di legge che estende alle imprese di assicurazione le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per quanto riguarda il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, osservando che dette imprese solo in parte gestiscono direttamente, la propria attività e più frequentemente ricorrono a forme di appalto, attraverso agenzie i cui dipendenti sono retribuiti in misura del

tutto insufficiente. Conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento che consentirebbe a tali lavoratori di godere dello stesso trattamento economico stabilito per coloro che dipendono direttamente dalle imprese.

Il deputato Abenante fa presente che si dovrebbe estendere piuttosto la norma della legge n. 1369, che stabilisce che i dipendenti occupati in violazione alla legge sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore.

I deputati Armaroli e Venturoli fanno presente che si sta estendendo sempre più in vari settori l'evasione alle norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e richiede che la Commissione sia posta in grado di affrontare il problema generale.

Il Ministro Bosco chiede un rinvio dell'esame al fine di approfondire le riserve espresse da altri ministeri interessati al provvedimento.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di legge rimanendo stabilito che il Ministro del lavoro presenterà appena possibile una documentazione circa l'applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 10,40 — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (3866).

Il Relatore Cengarle fa presente che il Comitato ristretto, al quale era stato rinviato l'emendamento Sulotto ed altri limitativo delle pensioni del Fondo superiori alle 600.000 lire mensili, ha espresso a maggioranza parere contrario, trattandosi di una riduzione ristretta al solo settore telefonico e non sufficientemente sostenibile sul piano dei diritti quesiti; riconosce peraltro che il problema esiste e ritiene che debba essere affrontato su un piano generale, anche in relazione alla proposta di legge Amodio ed altri n. 3750.

Il deputato Sulotto dichiara di insistere sul suo emendamento, non potendosi consentire pensioni eccessivamente elevate, quando

non si è in grado di migliorare le pensioni del regime generale dell'assicurazione obbligatoria di livello del tutto insufficiente.

Il deputato Cucchi, dopo aver illustrato le norme di funzionamento del fondo di previdenza dei telefonici, fa presente che le pensioni medie del personale operaio e impiegatizio si aggirano al presente sulle 120-170 mila lire mensili, mentre le pensioni liquidate negli anni pregressi sono di importo anche inferiore; ritiene quindi che non si possa bloccare la massa di tali pensioni in attesa di risolvere il difficile problema dei massimali pensionistici, che riguarda solo un ristretto gruppo di dirigenti, e fa presente che a seguito di un accordo sindacale la categoria già provvede a versare il contributo di solidarietà al Fondo sociale e quello necessario per il finanziamento degli aumenti e della scala mobile previsti dal disegno di legge.

Il Presidente Zanibelli, rilevato che le pensioni del Fondo in questione e di altri fondi speciali godono dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile introdotta originariamente per l'assicurazione generale obbligatoria, esprime il dubbio se tale trattamento possa ancora giustificarsi di fronte a pensioni di notevole livello.

Il deputato Santi fa presente che l'esistenza di un accordo sindacale a base del disegno di legge non può impedire al Parlamento di affrontare questioni politiche quali il problema derivante da pensioni di livello molto elevato.

Il deputato Borra ritiene che il problema delle elevate pensioni sia da affrontare su un piano generale e non soltanto in relazione al Fondo in questione.

Il deputato Bianchi Fortunato sollecita una revisione generale del sistema previdenziale sulla base della trasformazione di tutti i fondi speciali in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, al fine di consentire la partecipazione dei medesimi, in cui si concentrano in genere i lavoratori a più alti livelli retributivi, alla mutualità generale.

Il deputato Veronesi, rilevato che da tempo si dibatte la questione dello stridente contrasto tra regimi che assicurino pensioni di alto livello e quelli che erogano prestazioni di gran lunga inferiori, ritiene che si debba ormai operare per impedire che tale divario aumenti e propone di studiare una soluzione adeguata.

Il Ministro Bosco, riconosciuta l'esistenza del problema costituito dalle pensioni di altissimo livello, ritiene che non si possa introdurre un massimale limitativo per una sola categoria e che anche su un piano generale

la questione debba essere attentamente valutata, tenuto conto che per alcune categorie, come il personale della gente dell'aria il trattamento pensionistico corrisponde a rischi di carattere del tutto particolare; ritiene opportuno invece approfondire la questione della validità della esenzione fiscale richiamata dal Presidente.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta onde consentire nel frattempo un approfondimento della materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Sanità Volpe e il Sottosegretario alla Difesa Santero.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3991).

Il Relatore onorevole Urso, illustrando il provvedimento spiega come le modifiche alla legge n. 625 del 1966, che la Commissione è chiamata ad approvare, sono state richieste soprattutto dall'enorme mole di lavoro che le Commissioni provinciali per l'accertamento dell'invalidità devono espletare e per il quale i funzionari del Ministero della sanità si sono dimostrati assolutamente insufficienti donde la necessità di integrare con altre categorie di medici, i medici provinciali e con altri pubblici dipendenti i segretari delle Commissioni stesse.

La Commissione Sanità del Senato, purtroppo però, nell'approvare il disegno di legge governativo è incorsa in una svista per la quale è stato soppresso il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 625 ed ha ommesso altresì il riferimento al medico designato dall'INPS, contenuto nel primo comma dell'articolo 9 della stessa legge.

Il provvedimento pertanto dovrà ritornare al Senato. Con le suesposte modifiche propone l'approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Alboni fa rilevare come l'attuale stato di cose, che ha costretto il Parla-

mento a modificare la legge sugli invalidi civili, conferma le critiche già espresse dalla sua parte alla legge del 1966. Il suo gruppo per non ritardare l'approvazione della legge si asterrà dal presentare emendamenti, però raccomanda al Governo di attuare un maggiore decentramento delle Commissioni sanitarie in modo da smaltire l'enorme mole di lavoro arretrato. Richiama l'attenzione dello stesso Governo sul problema delle visite agli invalidi inamovibili e raccomanda che le visite stesse siano eseguite, per evitare favoritismi, seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle domande.

Il Sottosegretario alla sanità onorevole Volpe, assicura l'onorevole Alboni che quanto da lui richiesto è già praticato e si dichiara d'accordo sull'approvazione del provvedimento.

Posto ai voti il disegno di legge è approvato con le modifiche proposte dal relatore.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rifornimento idrico nelle isole minori » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3992).

Il disegno di legge, dopo breve relazione del relatore onorevole Tantalò, il quale mette in evidenza l'urgenza del provvedimento per assicurare, soprattutto in prossimità della imminente stagione turistica, il rifornimento idrico delle isole minori, è approvato senza discussioni nel testo pervenuto dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trapianto del rene tra persone viventi » (*Approvato dal Senato*) (3694).

L'onorevole Pasqualicchio esordisce dichiarando di non condividere l'opportunità fatta presente dal Presidente all'inizio della discussione generale di contenere, soprattutto in campo scientifico, gli interventi, anzi ritiene che proprio sul piano scientifico il disegno di legge in discussione vada approfondito, in modo che la Commissione possa deliberare con piena scienza dell'argomento trattato.

Ritiene altresì che il problema del trapianto del rene non sia largamente sentito, anche perché vi sono in atto per la cura dell'uremia, altre pratiche come l'emodialisi che finora hanno conseguito apprezzabilissimi risultati.

Ricorda come il problema della simbiosi sia molto antico e abbia sempre attirato l'attenzione degli scienziati e la fantasia degli scrittori.

Per quanto concerne il trapianto del rene tratto da cadavere egli ritiene che sia non solo possibile, ma anche da preferire. Il problema

consiste nello stabilire con esattezza il momento della morte che a suo avviso coincide con la cessazione della circolazione e della respirazione; punto essenziale è recuperare il rene prima del suo deterioramento.

Maggiori perplessità desta in lui il trapianto da persone viventi; tali perplessità hanno ragione d'essere ove si consideri che la mancanza di un rene comporta per legge un'invalidità del 25 per cento e che l'invalidità del solo 11 per cento per i lavoratori dell'industria e del 15 per cento per quelli dell'agricoltura comporta già il diritto a pensione. È lecito, si domanda, compromettere la salute di una persona sana nella speranza di migliorare quella di una persona malata, tenendo soprattutto presente che questa speranza molte volte può andare delusa? A suo avviso l'ostacolo principale nel trapianto è dato dal rigetto, il quale a sua volta è provocato dalla repulsione dell'organismo ad accettare corpi estranei. Questa repulsione, che si concreta nell'omostasi e che è frutto della presenza degli anticorpi che difendono l'organismo da agenti esterni, risponde all'esigenza di difesa dell'organismo stesso. Ove pertanto si tengano presenti le difficoltà che si incontrano nel trapianto tra persone viventi è opportuno che la Commissione ponderi bene prima di deliberare, né va dimenticato che la somministrazione di farmaci come il cortisone e gli antimetaboliti per favorire l'attecchimento del rene indeboliscono contemporaneamente le difese dell'organismo. Per tutti questi motivi personalmente ritiene che il problema va ancora scientificamente approfondito e che comunque il trapianto non possa avvenire se non in centri altamente qualificati, deve essere esteso a tutti e l'intervento deve essere gratuito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPINELLI: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero » (3004).

La Commissione, su proposta del Presidente, sentito il Sottosegretario di Stato alla sanità, delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera, che la proposta di legge sia deferita alla Commissione stessa in sede legislativa.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole Monasterio sollecita la discussione dei provvedimenti sul servizio farmaceutico.

Il Presidente comunica che saranno posti all'ordine del giorno nella prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 maggio 1967, nel comunicato della Commissione Lavoro (XIII), a pagina 5, prima colonna, V capoverso, ove dicesi: « All'articolo 7 su proposta del deputato Di Mauro Luigi è soppresso il termine di decadenza », leggasi: « su proposta del deputato Venturoli... ».

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del codice penale (3635) — Relatore: Macchia-velli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli ar-

ticoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3938) — Relatore: Amatucci — (*Parere della I Commissione*).

Venerdì 12 maggio, ore 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) — Relatore: Bova — (*Parere della VIII e della XI Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

RUSSO VINCENZO: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche della Facoltà di agraria (924) — Relatore: Caiazza.

Discussione della proposta di legge:

BERTÈ ed altri: Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (2260) — Relatore: Racchetti.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FINOCCHIARO ed altri: Istituzione di corsi universitari per analisti su mezzi meccanografici ed elettronici (2649) — Relatore: De Zan (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.